

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 25/96

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 14 maggio 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1974, con il quale l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Associazione suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 1988 al 1994, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e dei Revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Italo Ricci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1988 al 1994;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1988 al 1994 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Ricci

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 27 maggio 1996

p.c.c.
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(dott. Galeazzo Pazienza)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ) PER GLI
ESERCIZI 1988-1994

SOMMARIO

1. - Premessa	Pag.	13
2. - Finalità e ordinamento	»	13
3. - Personale	»	18
4. - Attività istituzionale	»	24
5. - Risultati della gestione	»	26
6. - Conclusioni	»	33

1. — PREMESSA.

La gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) ha formato oggetto di relazioni al Parlamento fino all'esercizio 1987 (1).

Con la presente relazione, la Corte riferisce, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i risultati del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dal 1988 al 1994.

La SVIMEZ, avente natura associativa privata non riconosciuta, pur beneficiando da tempo di un cospicuo contributo annuale dello Stato, non è assoggettata alla vigilanza di nessuna Amministrazione pubblica.

2. — FINALITÀ E ORDINAMENTO.

2.1. La SVIMEZ, che fu costituita a Roma il 2 dicembre 1946 su iniziativa di numerosi Enti pubblici e Società private, «ha lo scopo di promuovere, nello spirito di un'efficiente solidarietà nazionale e con visione unitaria, lo studio particolareggiato delle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di opere, intesi a creare ed a sviluppare nelle regioni meridionali e nelle grandi Isole quelle attività industriali le quali meglio rispondano alle esigenze accertate».

Per il conseguimento del detto scopo sociale è previsto che l'Associazione possa promuovere iniziative idonee a garantire la costante collaborazione con gli Organi dello Stato e con le Regioni meridionali. La stessa può inoltre concedere la propria collaborazione per lo sviluppo di ogni iniziativa, giudicata idonea al raggiungimento delle finalità su precisate.

L'Associazione non ha scopi di lucro, e ad essa è inibito di svolgere qualsiasi attività con scopo diverso da quello per cui è stata costituita, ed in particolare l'esercizio di attività industriali e commerciali.

L'Associazione originariamente avrebbe dovuto aver termine il 31 dicembre 1980; le modifiche statutarie approvate dalle assemblee

(1) Esercizi 1976-1987, Atti Parlamentari, X Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 127.

straordinarie degli associati nel 1982 e nel 1989 hanno spostato tale termine prima all'ultimo giorno del 1990, e quindi al 31 dicembre 1999, salva la possibilità di ulteriore proroga.

2.2. Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica della SVIMEZ non ha ancora avuto conclusione.

Nel 1983 è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato al riguardo, il quale con due pronunce interlocutorie, del 6 maggio 1983 e del 7 dicembre 1984, ha ritenuta la necessità della conoscenza di elementi istruttori, ai fini di una pronuncia adeguata alla realtà.

Nell'ultima delle citate pronunce il Consiglio di Stato, «in considerazione della rilevante funzione ausiliaria e d'interesse pubblico dell'attività della SVIMEZ (...), nonché della ampliata composizione sociale dell'ente (...), che non consentirebbero più alla SVIMEZ di continuare ad operare come associazione non riconosciuta, (...) stante anche l'accresciuta importanza dell'apporto finanziario dello Stato alle spese di funzionamento dell'ente medesimo», ha richiesto di conoscere se l'Amministrazione «non ritenga, in luogo del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, di prendere in considerazione la pubblicizzazione della SVIMEZ, secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70».

Dai chiarimenti forniti dall'Associazione dietro richiesta istruttoria (2), è emerso che la stessa, dopo la rammentata pronuncia istruttoria del Consiglio di Stato, non si è attivata ai fini della prosecuzione del procedimento di riconoscimento, e ciò nel timore che trovasse accoglimento il richiamato indirizzo della propria pubblicizzazione. D'altro lato era stato ritenuto che la soppressione dell'organismo straordinario per il Mezzogiorno non dovesse avere alcuna incidenza sull'esistenza dell'Associazione (costituita ancor prima dell'istituzione dell'intervento straordinario), e che anzi la situazione determinatasi a seguito della cessazione di tale intervento rendesse ancora più attuale il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tutto ciò considerato, la Corte ritiene che ai fini di una aderenza della conformazione giuridica della SVIMEZ a quelli che sono stati i tratti che negli anni sono stati posti in essere ai fini della funzionalità della stessa, debba tenersi conto della fondamentale importanza del contributo statale ai fini della operatività dell'Associazione nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, e d'altro lato della composizione sociale della stessa, in cui è chiaramente prevalente la presenza di soggetti seppur privatizzati pur sempre con finalità pubbliche, nonché delle funzioni ausiliarie di chiaro contenuto pubblico dalla stessa svolte, nella tutela di quello stato di tendenziale uniformità che deve perseguirsi ai fini dell'equilibrio socio-economico dello Stato.

In tale contesto di considerazioni, sembra che un più idoneo modello, potrà essere individuato nell'ambito del complessivo riassetto dei pubblici poteri competenti in materia di intervento nelle aree depresse del Paese.

2.3. Dell'Associazione possono far parte Amministrazioni pubbliche, Aziende ed istituti statali, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, enti, società, associazioni, imprese individuali e persone fisiche.

(2) Nota n. 303088, del 28 febbraio 1996, punti 1 e 1 bis.

L'ammissione di nuovi associati — eccetto il caso che si tratti di Regioni meridionali, che sono ammesse di diritto per il solo fatto della richiesta — è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Gli associati appartengono a due categorie: associati sostenitori e associati ordinari.

Gli associati sostenitori si impegnano a versare all'Associazione una quota annua di almeno 20 milioni, ed hanno diritto di designare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Per gli enti, pubblici o privati, di natura federativa od associativa, per le imprese individuali e comunque per gli enti privi di fondo di dotazione, capitale, patrimonio o fondi assimilati, la quota associativa è di milioni 1,5. Per gli enti e le società dotati di capitale, fondo di dotazione, patrimonio o fondi assimilati, la quota di associazione è compresa fra i milioni 1,5 ed i milioni 8 in proporzione con il capitale sociale.

2.4. Nel corso degli anni numerose norme legislative si sono succedute al fine di disporre il contributo statale alla SVIMEZ; la motivazione di tale contributo, secondo quanto precisato dall'articolo 170 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è stata quella di consentire la prosecuzione dell'attività di studio e di ricerca, ed assicurare la collaborazione dell'Associazione agli Organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi nel Mezzogiorno.

Senza rammentare le disposizioni legislative più lontane nel tempo (la prima delle quali è stata la legge 21 maggio 1959, n. 396, attributiva alla SVIMEZ di un contributo annuale di 25 milioni per gli anni 1958-1962), si ritiene di fare cenno delle seguenti:

legge 26 gennaio 1982, n. 13: 1 miliardo per il 1982;

legge 30 aprile 1983, n. 132: 1 miliardo per il 1983;

legge 17 novembre 1984, n. 775: 1,5 miliardi per il 1984 e 2 miliardi per il 1985;

legge 28 febbraio 1986, n. 41 (articolo 19): 3 miliardi per il 1986;

legge 1° marzo 1986, n. 64 (articolo 17, 10° comma): 3 miliardi ogni anno, con durata novennale a decorrere dal 1987; con legge 19 dicembre 1992, n. 488 (articolo 4) pur sopprimendosi vari articoli di detta legge n. 64, è stato fatto salvo l'articolo 17, 10° comma, della stessa fino al 31 dicembre 1993;

legge 7 aprile 1995, n. 104 (articolo 18, 5° comma): 3 miliardi annui per il triennio 1994-1996.

2.5. Sono organi della SVIMEZ:

L'Assemblea generale ordinaria, di cui fanno parte tutti gli associati che si trovano in regola con il pagamento della quota di associazione (3); si riunisce nel primo semestre di ogni anno «per deliberare sul regolamento morale e finanziario dell'Associazione», e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno; nomina

(3) Nel 1994, principalmente, Banca d'Italia, Crediop, Isveimer, Stet, Banca di Roma, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, Confagricoltura.

per un triennio i membri del Consiglio di amministrazione, nonché tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti; approva il rendiconto finanziario e lo stato del patrimonio con deliberazione che riscuota la maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentanti (4);

il Consiglio di amministrazione, è composto da un numero variabile di membri (da 15 a 20), oltre ai membri designati dagli Associati sostenitori; si riunisce ogni volta e dove sia giudicato necessario, e comunque non meno di tre volte l'anno; la carica di consigliere di amministrazione è gratuita; è investito di ogni potere di decisione sulla determinazione delle iniziative da assumere o promuovere, sui criteri da seguire nell'attuazione degli scopi dell'Associazione, e sull'amministrazione ordinaria e straordinaria di questa;

il Presidente è nominato, insieme ad uno o due vice-presidenti, dal Consiglio di amministrazione nel suo seno; ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, e nei casi urgenti ha facoltà di provvedere nelle competenze del Consiglio, a cui dovrà dare comunicazione nella successiva sessione; nomina e revoca i funzionari e gli impiegati, ed emana ogni provvedimento concernente il personale;

il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere consiliari e del Presidente; sovrintende, assicurandone il coordinamento, al funzionamento dei servizi e degli altri uffici; redige i progetti di rendiconto finanziario e di stato patrimoniale, nonché la situazione semestrale dei conti; nei casi di urgenza prende i provvedimenti necessari nei riguardi del personale, riferendone al Presidente;

i Revisori dei conti, nel numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati dall'Assemblea per un triennio, intervengono alle riunioni del Consiglio, vigilano sull'amministrazione, nonché esaminano ed approvano il rendiconto finanziario annuale e lo stato patrimoniale dell'Associazione.

2.6. L'assemblea generale ordinaria degli associati si è riunita a Roma, negli anni all'esame, regolarmente nel primo semestre dell'anno, ai fini della deliberazione del rendiconto finanziario (conto proventi e spese) e della situazione patrimoniale dell'Associazione.

In tre degli anni in esame, ed esattamente nel 1989, nel 1992 e nel 1995, l'Assemblea, nelle medesime indicate riunioni, ha provveduto alla nomina per un triennio dei cennati membri del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Revisori dei conti, effettivi e supplenti.

Circa le riunioni tenute dal Consiglio di amministrazione negli anni in esame, si fa presente che mentre in alcuni degli stessi detto organo si è riunito un numero di volte che aderisce al disposto statutario («comunque non meno di tre volte all'anno», articolo 14), in alcuni altri, al contrario, le riunioni consiliari sono state di numero inferiore al rammentato disposto normativo (5).

(4) L'Assemblea generale straordinaria ha invece il compito dell'eventuale modifica dello statuto.

(5) Esattamente, nel 1988 due riunioni (3 maggio e 30 novembre), nel 1990 due riunioni (5 aprile e 29 novembre), e nel 1993 due riunioni (19 maggio e 17 dicembre).